

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Quadro LM con novità per i forfettari***

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

### **Nuovo concordato preventivo biennale**

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **reddito del contribuente forfettario** va dichiarato nel **quadro LM** della dichiarazione dei redditi che per l'anno d'imposta 2024 presenta diverse novità conseguenti alla **nuova classificazione Ateco 2025** e alla possibilità di **adesione alla proposta concordataria**.

Già nel modello Redditi 2025 va, infatti, indicato il **codice attività dell'attività prevalente ricavabile dalla nuova classificazione Ateco 2025** che ha sostituito la precedente classificazione Ateco 2007.

Tuttavia, per la determinazione del **reddito forfettario del periodo d'imposta 2024**, e segnatamente per l'individuazione del **coefficiente** di redditività da applicare, continua ad **assumere rilevanza la classificazione Ateco 2007**.

Perciò, il **nuovo codice Ateco 2025** va indicato ai soli fini espositivi nella **colonna 4 del rigo LM21**; invece, il **codice Ateco 2007** deve figurare nella **colonna 1 dei rigi LM22 – LM27**, come in passato.

Nell'ambito dei rigi LM22 – LM27 si rileva, peraltro, l'introduzione della **nuova colonna 7**, nella quale vanno indicati i **componenti positivi che**, pur concorrendo alla base imponibile, **non rilevano** ai fini del calcolo del **limite** di 85.000/100.000 euro per la **permanenza nel regime forfettario**; si tratta, ad esempio, **dell'indennità di maternità**.

L'introduzione dell'istituto del **concordato preventivo** per l'anno 2024, invece, ha comportato l'inserimento nella **sezione III del quadro LM** dei nuovi rigi **LM32 e LM33**.

A tal riguardo, si ricorda che il forfettario che **ha aderito alla proposta concordataria può decidere se** applicare:

- l'imposta sostitutiva **incrementale** di cui all'[articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#), secondo cui sconta **un'imposta sostitutiva del 10%, o del 3% in caso di contribuente start up**, la parte di reddito derivante dall'adesione al concordato 2024 che eccede il reddito

dichiarato nel 2023 (cd. quota incrementale);

- l'imposta sostitutiva **propria del regime forfettario del 15%, o del 5%** in caso di contribuente *start up*, sull'intero **reddito concordato 2024**, quindi **anche sulla parte di esso che eccede il reddito dichiarato nel 2023**.

Nel primo caso il **rigo LM32 va compilato come segue**:

- al **campo 1** va inserito il reddito d'impresa o di lavoro autonomo **concordato 2024** (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi 2024);
- al **campo 2** va indicato il reddito **forfettario 2023** (indicato a rigo LM34, campo 3, del modello Redditi 2024);
- al **campo 3** va indicato il **reddito incrementale** da assoggettare all'imposta sostitutiva, pari alla differenza tra il reddito concordato 2024 e il reddito forfettario 2023.

Se, invece, **non si opta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva incrementale** il rigo LM32 **non deve essere compilato**.

Con riferimento, invece, al **rigo LM33**, nell'unica colonna che presenta **va indicato**:

- l'importo pari alla **differenza** tra il reddito concordato 2024 e la quota incrementale, in caso di applicazione **dell'imposta sostitutiva incrementale**;
- l'importo del **reddito concordato 2024**, in caso di non applicazione dell'imposta sostitutiva incrementale.

Resta fermo, però, **l'obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro**, considerando **anche l'eventuale quota incrementale**.

Qui di seguito un **esempio** di compilazione del **quadro LM riferito a un professionista forfettario start up** che ha aderito al **concordato preventivo 2024** e opta per **l'imposta sostitutiva incrementale** e che presenta i seguenti dati:

- reddito forfettario 2023: 16.901
- reddito concordato 2024: 19.486
- compensi incassati nel 2024: 44.053
- contributi previdenziali versati nel 2024: 1.333.

**SEZIONE III**  
**Regime forfetario**  
**Determinazione**  
**del reddito**

Impresa  
☐  
Autonomo  
☒  
Impresa familiare  
☐

Cessazione  
☐

Decadenza  
☐

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art. 1, commi 54 e 71)		<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)		<input checked="" type="checkbox"/>	Nuova attività (art. 1, comma 65)		<input checked="" type="checkbox"/>	ATECO 2025	4	691010
	Codice attività	Coefficiente redditività		Componenti positivi	Diritto Autore Correlati		Reddito per attività		Impresa/lavoro autonomo		Casi Particolari	
LM22	1	691010	2	78 %	3	44.053,00	4	34.361,00	5	6	7	
LM23	1		2	%	3	,00	4	,00	5	6	7	
LM24	1		2	%	3	,00	4	,00	5	6	7	
LM25	1		2	%	3	,00	4	,00	5	6	7	
LM26	1		2	%	3	,00	4	,00	5	6	7	
LM27	1		2	%	3	,00	4	,00	5	6	7	
<b>REDDITO CPB</b>												
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)				Reddito concordato		Reddito effettivo anno precedente		Quota incrementale imponibile			
	1	19.486,00	2	16.901,00	3	2.585,00						
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)				Reddito CPB al netto della quota in incrementale		1		16.901,00			
LM34	Reddito lordo				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3		34.361,00	
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali				1		2		2		1.333,00	
LM36	Reddito netto										15.568,00	
LM37	Perdite pregresse				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		5			
					1		2					
					Misura limitata 80%		Misura Piena					
	(di cui 3)				4							
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva										15.568,00	
LM39	Imposta sostitutiva				Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024		Art. 1 L. 190/2014		1		78,00	
					2						778,00	